



Comune di Casaletto Lodigiano

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

SERVIZIO DI SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI URBANI

-ASSIMILABILI

-PERICOLOSI

Allegato alla delibera del C.C. n. 21 del 07/04/1995.

Modificato con delibera di C.C. n. ____ dell'08/03/2018.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché dell'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carcasse ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane e da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- Tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- I residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante concessione a Enti o Imprese specializzati come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 8 - Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolare caratteristiche.
- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- 3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.
- 4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.

Art. 9 - Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art. 10 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della L. 22-2-1994, n. 146:

- 1) i rifiuti speciali indicati al N.1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27-7-1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia o prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimenti purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 2) Gli accessori per l'informatica.

Art. 11 Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente.

TITOLO II

GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 12 - Raccolta differenziata porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti conferiti in contenitori specifici nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto.

2. Le tipologie di raccolta porta a porta istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal gestore, e come meglio riportate nel calendario annualmente distribuito.
3. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato distintamente per le seguenti frazioni:
- secca indifferenziata;
 - organica;
 - recuperabile costituita da imballaggi in vetro ed in metallo (barattolame);
 - recuperabile costituita da imballaggi in plastica;
 - recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak.
4. La frazione secca indifferenziata, non recuperabile, non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
- rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
5. Il conferimento della frazione organica, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006, deve avvenire:
- per le utenze domestiche attraverso l'utilizzo di sacchetti certificati a norma UNI EN 13432-2002; o distribuiti dal Gestore del servizio o dal Comune;
 - per le utenze non domestiche attraverso l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 con acquisto a loro carico;
6. Gli imballaggi in vetro ed imballaggi in materiale ferroso e non ferroso prima di essere conferiti devono essere vuotati e accuratamente puliti; non rientrano nella definizione di rifiuti urbani, né assimilati, gli imballaggi che abbiano contenuto vernici di qualsiasi natura; il materiale è introdotto sfuso nel contenitore senza l'utilizzo di sacchetti in plastica e/o di altri materiali;
7. Gli imballaggi in plastica sono introdotti sfusi nel contenitore sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando (rimettendo poi li tappo) le bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria; tutto il materiale deve essere introdotto previo svuotamento ed opportuna pulizia.
8. Gli imballaggi in cartone voluminosi, non collocabili nel contenitore, devono essere esposti piegati e legati (non con filo metallico) e lasciati accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato; il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino.
9. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a chiudere correttamente il coperchio; allo stesso modo, nel caso di conferimento in sacchi, questi devono essere chiusi in modo adeguato.
10. Il rifiuto non va mai depositato sciolto sul suolo.
11. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
12. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, d'intesa col Gestore del servizio, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta, applicati sulla superficie dei contenitori per i quali venga rilevata la difformità o, in alternativa, ove possibile, consegnati direttamente all'utente.

Art. 13 - Esposizione per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni prestabiliti, qualora vi dovessero essere modifiche, il Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale darà la dovuta informazione agli utenti interessati almeno 24 ore prima.
2. L'esposizione dei rifiuti può essere effettuata dalle ore 20,00 del giorno antecedente il servizio di raccolta porta a porta, esclusivamente in corrispondenza del civico di residenza dell'utente (punto di ritiro).
3. I contenitori sono esposti a filo strada al di fuori di ingressi degli utenti, e comunque lungo il percorso di raccolta prestabilito.
4. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi compatibilmente con la tipologia e dimensioni dei marciapiedi e delle strade, e comunque in nessun modo devono invadere la sede stradale.
5. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico raggiungibili dagli automezzi di servizio.
6. Qualora il Gestore riscontri difformità rispetto alle norme del presente Regolamento in merito all'esposizione dei contenitori o la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi o dei contenitori specifici per ciascuna tipologia di rifiuto, l'operatore dovrà segnalare la non conformità del rifiuto esposto, utilizzando l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 12, comma 6.
7. Qualora non venga eseguito un servizio previsto dal presente Regolamento, l'utente inoltra tempestiva segnalazione mediante telefono, fax o e-mail, all'Amministrazione Comunale che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore. Al disservizio segnalato, il Gestore dovrà ovviare entro la giornata. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc..

Art. 14 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

1. Il conferimento della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature avviene in maniera diretta da parte dell'utenza tramite conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. E' consentito lo smaltimento nella frazione organica solo per piccole quantità di potature (es.: fiori recisi e null'altro).
3. Per i centri abitati di Casaletto e Gugnano l'Amministrazione Comunale, fino alla realizzazione di piazzuole per servizio in loco, predispone la raccolta di sfalci e potature come da calendario comunicato agli utenti.

Art. 15 - Raccolta domiciliare "a chiamata" per rifiuti ingombranti

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare "a chiamata". finalizzato al ritiro di rifiuti ingombranti per tutte le utenze domestiche, per i centri abitati di Casaletto e Gugnano, fino alla realizzazione di piazzole per servizio in loco.
2. Il servizio è garantito gratuitamente secondo le seguenti modalità: la raccolta dei rifiuti ingombranti avverrà al piano strada nel giorno stabilito per il ritiro dall'Amministrazione Comunale, come da calendario comunicato agli utenti. Il limite quantitativo giornaliero è previsto dal contratto di servizio in essere con il Gestore, ed equivale a 1 metro cubo per utenza. Il servizio verrà espletato per un massimo di n. 10 utenze/ritiro.

Art. 16 - Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto a luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la sopposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc..

Art. 17 - Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 915/1982.

TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 18 - Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

Art. 19 - Obbligo di conferimento dei detentori

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate e scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in

particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg 5 di prodotti non utilizzabili.

Le sostanze farmaceutiche e i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 Kg/anno.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al Gestore del servizio pubblico entro il termine di giorni 10, indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta l'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

Art. 20 - Raccolta e stoccaggio

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del Gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico-fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 cat. B.

Art. 21 - Smaltimento definitivo

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22 - Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi, e simili.

Art. 23 - Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 24 - Contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericoli, vetri e simili.

Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento sul territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 26 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitar qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 27 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 28 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente pulite.

Art. 29 - Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti nell'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 30 - Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 31 - Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico e eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 32 - Aree di soste per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO V DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

Art. 33 - Divieti

1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

- 2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari di servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti, è vietato il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati ed il conferimento di rifiuti non opportunamente separati. E' vietato conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali, e comunque è vietato l'utilizzo improprio degli stessi.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.
- 11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 14) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 15) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 16) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, mozziconi di sigarette, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- 17) E' vietato incendiare rifiuti in area pubblica o privata.

Art. 34 - Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 35 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255, comma 1 e 256 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del medesimo Decreto sono di seguito specificate:

Tabella 1

	MINIMO €	MASSIMO €
Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del Centro di Raccolta Comunale	300,00	3.000,00
Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00

2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria amministrativa secondo la seguente tabella:

Tabella 2

Riferimenti Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati	Importo sanzione da € ad €
Art. 33, commi 2, 3, 4, 6, 8, 17	25 a 150
Art. 33, commi 5, 7, 9	50 a 300
Art. 33, commi 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18	75 a 450
Ogni altra violazione alle disposizioni del regolamento	25 a 150

3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa, la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.

Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge ed in particolare la legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene- sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Art. 37 - Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Modificato con delibera di C.C. n. _____ dell'08/03/2018.